

Art. 1 - Natura delle Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica

Lo studio, condotto conformemente alla Circ. 7/LAP, ha individuato quelle porzioni di territorio che per caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche presentano condizioni omogenee di pericolosità, indipendentemente dall'utilizzo antropico.

L'intero territorio comunale è suddiviso in zone, a ciascuna delle quali è stata fatta corrispondere una classe di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Le zone relative a ciascuna classe sono rappresentate sul seguente elaborato grafico che fa parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione:

- Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio comunale alla scala 1:10000 (elaborato di seconda fase secondo il punto 1.2.1 della Circ. 7/LAP)

L'inserimento di una zona in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati.

In tutte le classi permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico; in particolare devono essere osservate:

- le disposizioni di cui al D.M. 11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"
- tutte le norme di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico presenti nella L.R. 56/77 e s.m.i. e nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989 n. 16/URE
- la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva, ed in particolare la L.R. 22/11/78 n. 69 ed il R.D. 29/7/27 n.1443

- le disposizioni previste dal Testo Unico sull'uso delle acque approvato con D.L. 11/05/99 n. 152
- le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche, disposte dalla L. 5/1/94 n. 36
- i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del C.C. ed in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità
- le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del DPR 236/88 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n.183 e del D.L. 11 maggio 1999 n. 152.

Art. 2 - Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti di opere pubbliche e private

I progetti di opere pubbliche e private, da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M. 11 marzo 1988 n.127 e dalle relative Istruzioni Applicative di cui alla Circ. LL.PP. del 24 settembre 1988 n. 30483, dai risultati di indagini geotecniche e ove necessario geologiche. I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una "Relazione geotecnica", che costituirà parte integrante degli elaborati progettuali e sarà firmata da professionisti abilitati. Nei casi in cui il D.M. 11 marzo 1988, n.127 prevede anche lo studio geologico, dovrà essere redatta una "Relazione geologica" a firma di professionisti abilitati e parte integrante del progetto.

Le indagini sui corsi d'acqua devono sempre prevedere una "Relazione idrologica ed idraulica" che, partendo dai dati meteorologici, geologici, geomorfologici del bacino, possa valutare la massima piena. Le relazioni tecniche dei progetti di regimazione devono essere corredate da "Relazioni idrauliche" che dimostrino la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.

Art. 3 - Norme generali di carattere idrogeologico

Si ribadisce che su tutto il territorio comunale non sono ammessi:

- ◇ prelievi non autorizzati di acque superficiali
- ◇ prelievi non autorizzati di acque sotterranee
- ◇ scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali
- ◇ dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo e nel sottosuolo
- ◇ stoccaggi non autorizzati di rifiuti
- ◇ stoccaggi non autorizzati di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni.

Gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, (in modo tale da consentire il regolare drenaggio e deflusso delle acque anche nelle aree circostanti) e con la valutazione degli eventuali cedimenti provocati.

Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali:

- ◇ non sono ammesse coperture dei corsi d'acqua, salvo che per opere di attraversamento viabilistico
- ◇ per le opere di attraversamento è sempre prescritta la tipologia "a rive piene" cioè senza restringimenti mediante tombinature o simili
- ◇ non sono ammessi manufatti in materiali sciolti
- ◇ non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque
- ◇ non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini
- ◇ con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del C.C., relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua

Art. 4 - Classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica previste sul territorio comunale

Il territorio comunale è classificato secondo le seguenti classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica, secondo la Circ. P.G.R. 6 maggio 1996 n. 7/LAPe s.m.i.:

Classe I

Classe II

Classe IIIa

Art. 5 - Classe I

Secondo la Circ. 7/LAP la Classe I è prevista per “ Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi pubblici e privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988”.

L'assenza di problematiche particolari non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo ed alla stabilità dell'area ed alla possibile presenza di falda freatica.

Art. 6 - Classe II

Ai sensi della Circ. 7/LAP la Classe II si riferisce genericamente a : “Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti, ispirati al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità”.

In particolare, per il territorio in oggetto la Classe II individua: Aree potenzialmente soggette ad allagamenti connessi alla scarsa manutenzione del reticolato idrografico secondario . Aree dove le moderate condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non condizionarne l'utilizzazione urbanistica. Locale interferenza della falda freatica con le strutture di fondazione. EDIFICABILI CON PRESCRIZIONI.

Sono classificate in Classe II le aree rappresentative del recapito della rete di drenaggio superficiale, coincidenti con aree a valenza ambientale (valletta del Cavo Rì)

All'interno della Classe II sono definite le seguenti prescrizioni:

- vietati movimenti terra per interventi di rimodellamento delle superfici o eventuali riquotature
- sono vietati innalzamenti artificiali
- l'edificabilità è subordinata alla caratterizzazione geologico-tecnica puntuale, che dovrà verificare la tipologia dei terreni interferenti con le strutture di fondazione, che potrebbero possedere scadenti proprietà geologico-tecniche
- nel caso di insediamenti abitativi il primo piano abitabile dovrà essere posto ad almeno quota + 1 metro da p.c.
- è vietata la costruzione di locali interrati.

Eventuali progetti dovranno essere eseguiti prevedendo la caratterizzazione geologico-tecnica ed idrogeologica, sulla base dei contenuti del D.M. 11/3/1988, n.127.

Non sono ammessi quegli interventi che prevedano la modifica del reticolato idrografico superficiale che determinino un peggioramento delle condizioni di drenaggio di tali aree. Non sono ammesse tombinature del reticolato idrografico

Art. 7 - Classe IIIa

La Classe IIIa identifica porzioni di territorio inedificate aventi caratteristiche geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti per fenomeni di diffuso allagamento del reticolato idrografico principale, (sistema Torrente Arbogna - Cavo della Mensa Vescovile), caratterizzati da bassa energia e da possibile trasporto solido di tipo limoso. INEDIFICABILI. Ancora in Classe IIIa sono state classificate le fasce identificate lungo il tracciato del Canale Quintino Sella e del Rio Senella e l'estrema porzione occidentale della fascia C relativa al Torrente Terdoppio - Roggia Cerana definita dal P.A.I. e rappresentativa dell'area esondabile per piena catastrofica (modifica introdotto ex officio D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656).

Sono inoltre da ascrivere alla Classe IIIa tutte le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, dei fontanili e dei rami principali del reticolato idrografico minore, per una profondità pari a 10 metri su ciascuna sponda.

Nelle aree comprese in Classe IIIa sono ammessi solo i seguenti interventi, i cui progetti siano redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici ed idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:

- ◇ le opere previste dal piano territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- ◇ le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti la viabilità, la produzione ed il trasporto di energia, le reti e gli impianti di depurazione, le telecomunicazioni ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
- ◇ le opere attinenti la regimazione e l'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
- ◇ le opere attinenti le sistemazioni idrogeologiche e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
- ◇ l'eliminazione di eventuali tratti coperti dei corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombinate;
- ◇ le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/78, n. 69;
- ◇ le piantumazioni secondo le disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; il mantenimento delle limitate attività agricole in atto; le attività colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- ◇ la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

Nel caso della presenza di edifici isolati non evidenziati dalla cartografia, si applicano le limitazioni previste alla classe IIIb, e più precisamente sono ammesse unicamente trasformazioni che non aumentino il carico antropico, intendendo, secondo l'art.7.3 della Circ. 7/LAP che, a seguito di dettagliate indagini, sono accettabili quegli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di ulteriori locali, recupero di locali preesistenti inutilizzati, pertinenze quali box e ricovero attrezzi,) escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità

In sintesi sono ammessi i seguenti interventi:

MO- Manutenzione ordinaria

MS - Manutenzione straordinaria

RC - Restauro conservativo

REA - ristrutturazione edilizia di tipo A

REB - ristrutturazione edilizia di tipo B

DS - Demolizione senza ricostruzione

MDA - Modifica di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico

recinzioni e posa di manufatti di arredo urbano.

Art. 8 - Aree di salvaguardia delle opere di captazione

Per i pozzi di approvvigionamento idrico potabile sono state individuate le aree di salvaguardia sulla base del criterio idrogeologico, definendo Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata, così come recepite e normate dalla D.G.R. 21 febbraio 1994, n.89-32504, che si richiama integralmente.

Ai sensi degli art. 5 e 6 del DPR 236 del 24 maggio 1988, modificati dall'art.21 del D.L. 11/05/99 n.152 per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili valgono le seguenti norme:

Zona di Tutela Assoluta : è l'area immediatamente circostante le captazioni, è individuata dal cerchio di raggio pari a 10 metri rispetto al punto di captazione ed alle infrastrutture di servizio. Qualora siano presenti aree edificate, sugli edifici sono possibili tutti gli interventi che non producono aumento del carico inquinante.

Zona di Rispetto Ristretta: è definita sulla base dell'isocrona a 60 giorni, in essa sono vietate tutte le attività e destinazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 236/88 come modificato dal D.L. 11/05/99, n.152 e più precisamente:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi organici, fertilizzanti e pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze non sia effettuato sulla base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecnologie agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quantitative e qualitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta e demolizione, rottamazione autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nella Zona di Rispetto Ristretta.

Per gli insediamenti o le attività elencate, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

La Regione disciplina le seguenti strutture od attività:

- a) fognature
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione
- c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio
- d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione
- e) le pratiche agronomiche ed i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c).

Zona di Rispetto Allargata: è la porzione di territorio compresa tra la Zona di Rispetto Ristretta e l'isocrona 180 giorni. Sono vietate le seguenti attività:

- dispersione, ovvero immissione in fossi ed in canali irrigui non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
- immissione nel sottosuolo di qualsiasi forma di scarico;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti.